

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015**  
**74/2015/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ**  
**IDROENERGIA S.R.L. DALL'ELENCO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 febbraio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la comunicazione della società Idroenergia S.r.l. (di seguito: Idroenergia) del 22 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 4801 del 1° febbraio 2010) (di seguito: comunicazione del 22 gennaio 2010);
- la comunicazione della società Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (di seguito: Sapiro) del 9 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1218 del 14 gennaio 2015) (di seguito: comunicazione del 9 gennaio 2015);
- la comunicazione di Sapiro del 2 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 3964 del 4 febbraio 2015) (di seguito: comunicazione del 2 febbraio 2015).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU) attribuendo all'Autorità, tra l'altro, il potere di individuarle e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia; in particolare, ai sensi del comma 1, del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- con la deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU e dei relativi gestori;
- in seno alla predetta deliberazione, l'Autorità ha precisato che l'eventuale unità di produzione di energia elettrica connessa a una RIU possa essere considerata essenziale per il processo produttivo industriale (requisito *sub* b, sopra richiamato) quando il suo fuori servizio accidentale determina la riduzione imprevista dell'attività industriale associata, ovvero, quando l'eventuale produzione di calore, qualora si tratti di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 42/02, è destinata ad un utilizzo di tipo industriale;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto, tra l'altro, un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), includendovi anche la rete di Idroenergia situata nel comune di Orte (VT).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 22 gennaio 2010, Idroenergia aveva chiesto l'inserimento della propria rete interna situata nel comune di Orte nel novero delle RIU, precisando che tale rete aveva ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che l'unità di produzione di energia elettrica ivi ubicata era funzionalmente essenziale per il processo produttivo industriale (in coerenza con quanto disposto dall'articolo 33, della legge 99/09 e della deliberazione ARG/elt 175/09 che vi ha dato attuazione);
- con lettera del 9 gennaio 2015, Sapiro ha comunicato all'Autorità l'avvenuta fusione per incorporazione di Idroenergia in Sapiro;
- con successiva comunicazione del 2 febbraio 2015, Sapiro ha informato l'Autorità che
  - a) l'iter autorizzativo per la realizzazione degli sbarramenti sul fiume necessari alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica interno alla rete in questione non si era ancora concluso a quella data, e che
  - b) nella configurazione a regime della rete in oggetto, ossia con la centrale idroelettrica in marcia, in caso di non funzionamento di tale impianto le unità di consumo sarebbero alimentate completamente dalla rete esterna in alta tensione;
- dalle dichiarazioni riportate ai *sub a) e b)*, di cui al precedente alinea, risulta che la rete nella titolarità Idroenergia non soddisfa tutti i requisiti necessari ai fini della sua qualifica come RIU;
- la RIU intestata a Idroenergia non ha, fino ad oggi, mai goduto dei benefici economici derivanti dalla sua inclusione nell'elenco delle RIU, essendo stata sempre gestita come un singolo cliente finale.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'esclusione dall'elenco delle RIU della rete di Idroenergia Srl sopra richiamata

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'esclusione dall'elenco della RIU della rete della società Idroenergia S.r.l. situata nel comune di Orte;
2. di comunicare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
3. di fissare il termine del procedimento in 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione da parte dell'impresa interessata;

4. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in caso di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
6. di comunicare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
7. di notificare la presente deliberazione alla società SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*